

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PORTO AZZURRO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

PREMESSO CHE

- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e celebrative nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico tramite anche la collaborazione ed il sostegno delle Associazioni del territorio ed il coordinamento delle attività culturali promosse;
- che nel territorio di Monterosso Almo in data 28.06.2017, si è costituita l'Associazione Pro Loco di Monterosso Almo, (atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catania al n. 3369 serie III in data 14.07.2017), iscritta all'U.N.P.L.I.; Iscritta all'Albo Regionale delle Pro Loco con D.D.S.N.665/S15 del 27.03.2018.
- l'Associazione Pro Loco di Monterosso Almo è un'associazione senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede tra l'altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari, al fine di favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Porto Azzurro e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti, ispirandosi a principi di democrazia, indirizzati ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale;

CONSIDERATO che le iniziative oggetto del presente accordo rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio "attese" dalla cittadinanza;

RITENUTO che l'Associazione Pro Loco Porto Monterosso Almo possieda i requisiti necessari alle attività promozionali del Comune, beneficiando, inoltre, di agevolazioni economiche per i suoi membri.

per quanto sopra esposto:

TRA

II COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, con sede in Piazza San Giovanni n 10, nella persona del Sindaco Pro Tempore Dott. Pagano Salvatore nato a Monterosso Almo il 14.11.1959 e residente in Monterosso Almo piazza San Giovanni n 10 - C.F.92005940884 ;

E

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEROSSO ALMO – con sede in Piazza San Giovanni n 10, C.F. 92042430881, rappresentata dal Dott. Giovanni Morale in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (di seguito denominata Pro Loco);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

1. Il Comune di Monterosso Almo riconosce il ruolo della Pro Loco Monterosso Almo al fine di una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. A tal fine la Pro Loco di

Monterosso Almo si impegna a collaborare per la promozione e valorizzazione del territorio di Monterosso Almo dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico, della valorizzazione delle sue bellezze ed eccellenze nei diversi ambiti:-urbanistiche, archeologiche, enogastronomiche etc..

2. risorse naturali, dei prodotti tipici locali, , attraverso l'impegno di propri soci, strumenti e risorse adeguate.

A tale scopo il Comune di Monterosso Almo può inserire la rappresentanza della Pro Loco Monterosso Almo, unitamente alle altre Associazioni presenti sul territorio Comunale, nei tavoli di concertazione aventi come scopo la promozione turistica – culturale del territorio di Monterosso Almo.

3. La Pro Loco Monterosso Almo si impegna a sua volta a presentare annualmente o a diversa cadenza, se concordata tra le parti, un piano di iniziative da attuare in collaborazione con il Comune di Monterosso Almo, ed eventualmente di altre Associazioni presenti sul territorio comunale, nell'ambito del presente Protocollo, riportando inoltre su tutto il materiale informativo – pubblicitario (sia cartaceo, che radio televisivo o su internet), la promozione delle iniziative stesse.

ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune

1. La Pro Loco Monterosso, collaborerà attivamente e direttamente con l'Amministrazione per la realizzazione e la progettazione di alcune iniziative ed eventi.

2. Le iniziative di cui sopra sono riconosciute tra i compiti istituzionali del Comune di Monterosso Almo e nella loro realizzazione il supporto ed il valore aggiunto di Pro Loco è considerato importante.

3. Le parti s'impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al punto 1, in modo conforme a quanto previsto nel regolamento comunale in tema di gestione di spazi pubblici, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare ad ogni singolo evento, le modalità organizzative più opportune.

ART.3 – Benefici indiretti

1. L'Amministrazione Comunale per le iniziative di cui all'art 1, di particolare rilievo per la valorizzazione delle eccellenze e dello sviluppo del territorio, potrà prevedere, a favore della Pro Loco, la riduzione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

ART.4 – Rapporti economici e rendicontazione

1. La Pro Loco si impegna gratuitamente a fornire all'Ente il proprio supporto nell'organizzazione di ogni evento.

2. Per particolari tipi di contratti e/o acquisti per i quali è necessario il pagamento anticipato della prestazione o del servizio (a titolo meramente esemplificativo: pagamento di un anticipo ad un artista, pagamento dei diritti SIAE, fornitura straordinaria energia elettrica, etc. etc.) il Comune, dietro congruo e documentato preventivo di spesa, si impegna a versare alla Pro Loco quanto necessario, nei limiti del 50% delle spese complessive.

3. Il saldo verrà liquidato, previa predisposizione da parte di Pro Loco di un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto del presente protocollo, tramite una rendicontazione da presentare agli uffici competenti nel termine indicativo concordato di giorni 15 dalla conclusione di ogni singola iniziativa, sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal Legale rappresentante della Pro Loco.

Le Parti, nell'ambito del partenariato in atto, possono concordare un tempo diverso per la presentazione della suddetta rendicontazione. In ogni caso, ai fini della formale liquidazione del saldo, l'Amministrazione dovrà disporre della documentazione completa.

4. La Pro Loco dovrà presentare il bilancio dell'Associazione riferito all'annualità oggetto del presente accordo, approvato a norma di Statuto entro il 31 Dicembre dell'anno successivo.

ART. 5 - Personale

1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative di cui all'ART. 1 sarà messo a disposizione dalla Pro Loco. Per effetto del presente protocollo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l'Amministrazione.
2. La Pro Loco, salvo diverse disposizioni di legge, non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.
3. La Pro Loco si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

ART. 6 - Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico di ciascuna parte per il 50% del loro ammontare.

ART. 7 - Durata e recesso del Protocollo

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata *annuale*. Le parti si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.
 2. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempienza agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico.
 3. La Pro Loco potrà recedere anticipatamente dal Protocollo con adeguata motivazione, previo preavviso scritto di 120 giorni.
 4. Nelle ipotesi di recesso da parte dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico verrà riconosciuta alla Pro Loco relativamente alle progettualità condivise e sviluppate, un rimborso per le spese sostenute, documentate ed attinenti alle attività oggetto del presente protocollo. Nell'ipotesi di recesso per inadempienza accertata e contestata o di recesso anticipato da parte della Pro Loco, un parziale rimborso verrà riconosciuto se le attività già espletate siano utili al prosieguo e completamento dell'iniziativa, secondo le modalità all'uopo concordate tra le parti.
- L'Amministrazione Comunale si riserva l'applicazione di una penale valutabile compatibilmente con l'entità delle manchevolezze di cui la Pro Loco sia incorsa, qualora per l'inadempienza parziale o totale, ne sia derivato pregiudizio economico e/o di immagine all'Amministrazione medesima.

ART. 8 - Validità del protocollo d'intesa

1. Il presente protocollo d'intesa, oltre che per l'Amministrazione comunale, è valido esclusivamente per la Pro Loco e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.
2. Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.
3. Ogni comunicazione inerente il presente "protocollo d'intesa" verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 9 - Interpretazione

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nel presente Protocollo le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ART. 11 – Tracciabilità ex L. 136/2010

L'associazione si assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente atto, identificato con specifico codice CIG.

A tal fine l'associazione si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente o sui conti correnti dedicati, anche non esclusivi, utilizzati per la gestione dei movimenti finanziari del presente atto, ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse operazioni ed a riportare sugli stessi il codice CIG identificativo del contratto.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente atto siano eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale o non idonei a consentire la piena tracciabilità, ciò costituirà causa di risoluzione del protocollo.

ART. 12 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

2. Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

3. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Ragusa.

4. Eventuali modifiche al presente protocollo d'intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta.

ART. 13 Registrazione

Il presente protocollo d'intesa, redatto in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio e alla fine.

Monterosso Almo, il _____

Per il Comune di Monterosso Almo
Il Sindaco

.....

Per L'Associazione Pro Loco
Il Presidente

.....